



# Tribunale di Palermo

## Sezione I Penale

*Misure di Prevenzione*



Il Presidente, dott. Giacomo Montalbano,  
dispone comunicarsi agli Amministratori Giudiziari, le seguenti:

### DIRETTIVE

#### DELLA SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL TRIBUNALE DI PALERMO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI A.G.

approvate dalla Sezione nelle riunioni 10 e 12 gennaio 2017

#### 1. NOMINA ED OPERAZIONI DI IMMISSIONE NEL POSSESSO

- 1.1. All'atto della nomina e, comunque, terminate le operazioni di immissione nel possesso, l'A.G. produrrà una dichiarazione in cui attesta l'inesistenza e si impegna:
  - a) AD EVITARE QUALUNQUE SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSE ATTUALE O POTENZIALE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, DI NATURA PERSONALE E/O PATRIMONIALE CON L'UFFICIO CONFERITO;
  - b) A NON ASSUMERE ALTRI INCARICHI CHE SIANO IN CONFLITTO D'INTERESSE O NON COERENTI SOTTO IL PROFILO DEONTOLOGICO RISPETTO ALL'UFFICIO CONFERITO;
  - c) AD OSSERVARE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI AL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62;
  - d) A DIMETTERSI DA OGNI INCARICO ASSUNTO NELL'AMBITO DEI BENI IN AMMINISTRAZIONE IN CASO DI SUA SOSTITUZIONE PER QUALSIASI CAUSA.
- 1.2. L'A.G. trasmetterà copia della relazione in possesso all'A.N.B.S.C. ai fini di quanto previsto dall'art. 38, co. 1, primo alinea, d.lg. n. 159/2011 e succ.mod. e gli atti di straordinaria amministrazione autorizzati dal G.D.;
- 1.3. In caso di beni aziendali e di rapporti pendenti, se dalla sospensione dei contratti può derivare un danno grave all'azienda o al patrimonio, l'A.G. deve avanzare al G.D. – entro 30 gg dall'esecuzione del sequestro – istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti, salva la necessità di sciogliere nel più breve tempo possibile (e comunque entro il termine eventualmente assegnato a seguito di messa in mora) la riserva in merito allo scioglimento o al subentro (ex art. 56 c. 3 d.lg. n. 159/2011 e succ.mod.).
- 1.4. Nel caso di sequestro totalitario (o di maggioranza) di quote sociali, l'A.G. procederà, con la massima sollecitudine, alla convocazione delle assemblee per la rinnovazione delle cariche sociali (e del legale rappresentante della società).
- 1.5. Gli organi esecutivi, di controllo e di collaborazione delle società sono collaboratori ai fini di quanto previsto al punto 4.



## 2. RELAZIONI, ISTANZE, NOTE RISERVATE

- 2.1. L'A.G. deve indicare con una numerazione progressiva (preferibilmente 1, 2, ...) in ordine cronologico tutte le note presentate. La relazione o istanza a chiarimento manterrà lo stesso numero di quella cui inerisce seguita dall'indicazione *bis, ter, etc.*
- 2.2. L'A.G. deve indicare in modo chiaro nell'intestazione del documento se lo stesso sia:
- una "RELAZIONE" : nota che non richiede alcun provvedimento da parte dell'Ufficio;
  - una "ISTANZA" : nota che richiede un provvedimento da parte dell'Ufficio;
  - una "NOTA RISERVATA" : nota che contiene notizie che possono essere oggetto di approfondimenti investigativi, di estensione del sequestro o di trasmissione atti alla Procura avendo cura di **non** inserire tali informazioni nelle relazioni e nelle istanze.
- 2.3. La relazione di immissione nel possesso deve essere redatta nel termine previsto dalla legge nel modo più sintetico possibile, in modo da evidenziare al G.D. tutti i contenuti di cui all'art 36 d.lg. n. 159/2011 e succ.mod. ed in particolare:
- a) la corrispondenza (o meno) fra quanto sequestrato e quanto effettivamente rinvenuto;
  - b) l'esistenza di diritti di terzi in vista della loro citazione nel procedimento;
  - c) l'impiego da dare ai beni effettivamente rinvenuti in vista dei provvedimenti previsti dagli artt. 40 e 41 d.lg. n. 159/2011 e succ.mod. .
- 2.4. La relazione di immissione nel possesso deve essere organizzata per compendi riferiti a ciascun proposto.

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL SEGUENTE SCHEMA:

- I. BREVE INTRODUZIONE SULLE OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN POSSESSO, CON INDICAZIONE DELLA DATA DI INIZIO E FINE DELLE OPERAZIONI, DEL NUMERO DI COADIUTORI UTILIZZATI E DELLA DATA DI COMUNICAZIONE DELL'IMMISSIONE ALL'A.N.B.S.C.
- II. ANALISI DEL COMPENDIO DEL PROPOSTO (SE I PROPOSTI SONO PIÙ DI UNO, ANALIZZARE CIASCUN COMPENDIO SEPARATAMENTE), SEGUENDO LO STESSO SCHEMA E NUMERAZIONE DEL DECRETO DI SEQUESTRO.

VA EVITATO

- DI ORGANIZZARE LA RELAZIONE PER FASI (IMMISSIONE NEL POSSESSO, DESCRIZIONE DEI BENI, PROPOSTE PER L'IMPIEGO DEI BENI), MA DI CONCENTRARE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER I PROVVEDIMENTI DEL G.D. E DEL TRIBUNALE NELL'ANALISI DEL SINGOLO BENE.
  - DI RIPORTARE PER INTERO LE INFORMAZIONI GIÀ CONTENUTE NEI VERBALI DI IMMISSIONE NEL POSSESSO, NELLE RELAZIONI DI STIMA, NEI BILANCI, CHE SARANNO ALLEGATI ALLA RELAZIONE, MA AL PIÙ I PASSI SIGNIFICATIVI IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI CHE DEVE ASSUMERE L'UFFICIO AI SENSI DEGLI ARTT. 40 E 41 D.LG. N. 159/2011 E SUCC.MOD.
- 2.5. L'A.G. deve fornire le seguenti informazioni in relazione a ciascun compendio:
- a) **TIPOLOGIA DEL BENE** : azienda, immobile, veicolo, valore mobiliare, altro tipo di bene mobile. Nel caso di valori mobiliari vanno indicati in modo sinottico gli estremi del valore prima e dopo della trasmissione al FUG e, comunque, l'eventuale mutamento del codice identificativo del valore a seguito del sequestro;
  - b) **TITOLARE** : persona fisica, nome della impresa individuale, società di persone, società di capitali;
  - c) **VALORE DEL BENE**: va indicata la stima sommaria del valore di mercato dei beni sequestrati, che può in questa fase essere operata dall'A.G., salvi casi eccezionali in cui potrà essere fatta motivata richiesta di nomina di un ausiliario.

Nel caso di beni immobili si possono usare gli indici OMI.

Nel caso di aziende si indicheranno anche i ricavi lordi, gli utili netti ed il numero di addetti.

Per determinare il valore dell'azienda si utilizzerà un metodo che tenga conto anche delle passività.

- d) **ATTUALE UTILIZZO DEL BENE** : occupato, libero, locato; per le aziende: attiva, inattiva, fallita, affittata.
- e) **PROPOSTA DI IMPIEGO DEL BENE** : uso del titolare, uso delle Forze dell'Ordine, locazione, etc. In questo paragrafo verrà anche suggerito l'eventuale dissequestro in caso di beni che si suppone non essere più riconducibili al proposto o di beni di valore scarso o, addirittura, negativo.
- f) **SEQUESTRO DI BENI AZIENDALI**: la relazione deve indicare se l'impresa debba proseguire in gestione diretta, affitto o se vada liquidata. In ogni caso il programma fornirà tutti i dettagli del caso (la necessità di nominare collaboratori, organi esecutivi ed i relativi costi; le prospettive di economicità della gestione), onde consentire al Tribunale ogni valutazione ex art. 41 d.lg. n. 159/2011 ed al G.D. la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'art. 40 e 42 d.lg. n. 159/2011 .

Va scrupolosamente rispettato il disposto dell'art. 54, co. 2, secondo alinea, d.lg. n. 159/2011, che impone di fatto una gestione in pareggio di bilancio dei crediti prededucibili;

- g) **EVENTUALI DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI** : uso, abitazione, usufrutto, altro diritto reale di godimento, locazione, affitto, trust, fondo patrimoniale, etc.

In questo paragrafo si darà notizia :

- dell'esistenza di comproprietari o soci, anche se le loro quote non siano state oggetto di sequestro;
- dei preliminari di compravendita di cui all'art. 54 d.lg. n. 159/2011;
- delle azioni di cui all'art. 55, co. 3, d.lg. n. 159/2011, avendo cura di precisare se tali soggetti siano già stati per citati intervenire nel procedimento ove previsto dal d.lg. n. 159/2011;
- di pignoramenti o sentenze di fallimento onde avanzare al Giudice dell'esecuzione e al Giudice Delegato istanza di improseguibilità ex art. 55 d.lg. n. 159/2011 o di assunzione degli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 64 d.lg. n. 159/2011;
- l'esistenza di eventuali contratti in corso onde valutare il subentro o la risoluzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 d.lg. n. 159/2011 (v. anche 5.5.).

2.6. L'A.G. segnalerà:

- a) con apposita **ISTANZA** e non appena se ne renda conto [per la tempestiva integrazione del contraddittorio] l'esistenza di diritti di terzi non individuati quali intervenienti necessari;
- b) con atto diverso dalla relazione di immissione nel possesso l'eventuale necessità di autorizzazioni .
- c) con **NOTA RISERVATA**, di cui si fa espresso divieto di inserimento nella relazione di immissione nel possesso, l'eventuale esistenza di ulteriori beni da sequestrare o di

possibili notizie di reato.

- 2.7. Le successive relazioni verranno redatte almeno ogni anno, seguendo gli stessi criteri, indicando solo le novità intervenute nel periodo di riferimento.
- 2.8. Nelle relazioni periodiche si darà conto delle attività gestorie e di ordinaria amministrazione (ovvero tutte quelle non previste dagli artt. 40, co. 3 d.lg. n. 159/2011; 374 e 375 c.c.) e verrà allegato il rendiconto dell'anno.
- 2.9. Le istanze che prevedono assunzioni di impegni di spesa devono specificare i criteri con i quali viene proposta una scelta (raffronto fra preventivi con indicazione del migliore in relazione al costo ed all'efficienza). Analogamente si procederà ad illustrare le istanze in cui si propone la vendita di un bene. Si invita a valutare la possibilità di ricorrere ad aste e/o vendite on line, senza oneri per la procedura.
- 2.10. L'A.G. osserverà il disposto dell'art. 37 d.lg. n. 159/2011, in materia di contabilità separata e tenuta del registro delle operazioni.



### 3. RAPPORTI CON IL G.D.

- 3.1. L'A.G. deve osservare rigorosamente la vigente normativa concernente le autorizzazioni del G.D. relative agli atti di straordinaria amministrazione, i soli per i quali le stesse autorizzazioni debbano essere previamente acquisite.  
Le richieste di autorizzazione presentate al di fuori dei casi previsti dalla vigente normativa potranno essere considerate indice di incapacità ai fini della eventuale applicazione dell'art. 35 d.lg. n. 159/2011.
- 3.2. Ciascun Magistrato della Sezione comunicherà, nei modi più opportuni tempi e modalità di ricevimento degli AA.GG.



### 4. COADIUTORI, COLLABORATORI E RELATIVO COMPENSO

- 4.1. L'A.G. può avvalersi di coadiutori e collaboratori solo se strettamente necessari all'espletamento dell'incarico e dovrà selezionarli esclusivamente in base alla competenza ed alla affidabilità. In sede di liquidazione del compenso dell'A.G. si terrà conto dell'incidenza dei costi dei coadiutori e collaboratori.
- 4.2. In ogni caso il coadiutore opera sotto la diretta responsabilità dell'A.G. e si relaziona con l'Ufficio solo attraverso l'A.G..
- 4.3. Il punto 1.1. si applica anche ai coadiutori e collaboratori, che consegneranno l'attestazione all'A.G., di cui copia verrà allegata alla relazione di immissione in possesso o alle successive relazioni periodiche.
- 4.4. Prima di presentare la richiesta di autorizzazione alla nomina di coadiutori, collaboratori, esperti e comunque di qualsivoglia figura professionale di ausilio [ad es. : consulenti tecnici, contabili, fiscali, stimatori, procuratori (per agire o resistere in giudizio nell'interesse dell'Amministrazione o delle società le cui quote siano state sequestrate) ecc.], l'A.G. provvederà ad acquisire (dal professionista nominando) dichiarazione scritta con cui lo stesso attesti:
  - a) DI NON VERSARE NELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 35 C. 3 D.LGS. 159/11 (DOVENDOSI LE STESSE ESTENDERE A TUTTI I SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI IL SEQUESTRO SIA STATO

A

DISPOSTO - DUNQUE PROPOSTO ED INTERVENIENTI - E COMUNQUE ANCHE AI RAPPORTO DI ABITUALE COMMENSALITÀ E FREQUENTAZIONE);

- b) DI NON AVERE RAPPORTI DI CONIUGIO, PARENTELA/AFFINITÀ (FINO AL TERZO GRADO), ABITUALE COMMENSALITÀ E FREQUENTAZIONE CON L'A.G. AD ECCEZIONE DEI COMPONENTI UFFICIALI DELL'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DELL'A.G., CON I GIUDICI ED IL PERSONALE DI CANCELLERIA DELLA SEZIONE;
- c) DI NON AVER RICEVUTO - NEGLI ULTIMI 12 MESI - PIÙ DI 20 INCARICHI DA PARTE DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE DI PALERMO E/O DAI LORO AUSILIARI (COMPRESI, DUNQUE, AMMINISTRATORI, CUSTODI, CURATORI, ECC... A LORO VOLTA NOMINATI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA);
- d) DI NON AVER RICEVUTO, NEGLI ULTIMI 12 MESI, PIÙ DI 10 INCARICHI DI COADIUTORE, E COMUNQUE DI NON AVERE, IN CORSO, PIÙ DI 20 INCARICHI DELLA STESSA TIPOLOGIA;
- e) DI NON AVER RICEVUTO INCARICHI QUALE LEGALE DELL'A.G. (O DELLE SOCIETÀ LE CUI QUOTE MAGGIORITARIE SIANO IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA), DA CUI SIA DERIVATA, NEGLI ULTIMI 12 MESI, LA LIQUIDAZIONE DI COMPENSI COMPLESSIVI SUPERIORI A € 20.000,00.

4.5. L'istanza per la nomina di uno dei soggetti di cui al punto precedente preciserà:

- a) se la nomina valga anche quale di autorizzazione al compimento di atto di straordinaria amministrazione, da autorizzarsi in modo espresso ovvero se sia sufficiente prendere atto e valutare favorevolmente la nomina.

In ogni caso l'A.G. avrà cura di motivare le ragioni che rendano necessaria o conveniente per l'amministrazione la nomina e, se del caso, l'atto di straordinaria amministrazione al quale tende;

- b) se si richiede che la spesa vada posta:

1. a carico dell'attivo di gestione, ove capiente, con diritto al rimborso in favore dell'avente diritto in caso di restituzione del bene;
2. a carico dell'Erario, ove l'attivo di gestione sia in tutto o in parte non capiente, senza diritto al recupero;
3. provvisoriamente a carico dell'Erario, con diritto al recupero nei confronti dell'avente diritto in caso di restituzione del bene, previa dichiarazione dell'a.g. della incapienza dell'attivo di gestione;
4. a carico dell'attivo di gestione, avendo cura di rispettare quanto disposto dall'art. 54, co. 2, d.lg. n. 159/2011, trattandosi di rapporto con un'azienda.

AL FINE DI AGEVOLARE LA COMPrensIONE DELLA CENTRALITÀ DELLA DISTINZIONE FRA "COADIUTORI" E "COLLABORATORI" SI PRECISA CHE IL "COADIUTORE" È SOLO COLUI CHE SVOLGA, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'A.G. TUTTE LE ATTIVITÀ CONSEGUENTI ALL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO E FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELL'A.G., DI QUELLE ATTIVITÀ - "ECCEZIONALI" RISPETTO ALL'ORDINARIA GESTIONE DI UN BENE DA PARTE DI UN PRIVATO - LA CUI ESECUZIONE SI PALESA NECESSARIA "A CAUSA" DEL SEQUESTRO DI PREVENZIONE (CIOÈ CHE, SENZA DI ESSO, NON SAREBBERO STATE SVOLTE DAL TITOLARE DEL BENE, SECONDO UN CRITERIO DI ORDINARIA DILIGENZA).

DIVERSA È LA POSIZIONE DI QUALSIVOGLIA SOGGETTO DELLA CUI OPERA E DEI CUI SERVIZI SIA NECESSARIO SERVIRSI PER LA CUSTODIA, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL BENE IN SEQUESTRO, E LA CUI INDIVIDUAZIONE L'A.G. SOTTOFONE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL G.D. SOLO PER IL DOVEROSO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOTTO LA DIREZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, MA CHE - OVE IL BENE NON FOSSE STATO SEQUESTRATO - IL TITOLARE AVREBBE LIBERAMENTE SCELTO SUL MERCATO. NÉ IL PARTICOLARE PROFILO PROFESSIONALE DELL'OPERA (AD ES. UN LEGALE, O UN CONSULENTE DEL LAVORO O FISCALE) O LA RILEVANZA "STRATEGICA" DELL'INCARICO (AD ES. L'AMMINISTRATORE UNICO DI UNA SOCIETÀ) AUTORIZZA L'ADOZIONE DI UN CRITERIO DIVERSO.

SOTTO UN PROFILO ECONOMICO, LA CITATA DISTINZIONE ASSUME ULTERIORE RILEVANZA, INVERO

MENTRE L'ONERE ECONOMICO RIFERIBILE ALL'ATTIVITÀ DEL COADIUTORE GRAVA - IN VIA FINALE - SEMPRE SULLO STATO (CHE, IN CASO DI RESTITUZIONE DEI BENI, NON POTRÀ RECUPERARE IL MENZIONATO ESBORSO), NEL CASO DI "SPESE NECESSARIE O UTILI PER LA CONSERVAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI" LE STESSE GRAVANO SEMPRE (QUANTOMENO DAL PUNTO DI VISTA RICOSTRUTTIVO) SULLA C.D. GESTIONE (CIOÈ SULL'EVENTUALE ATTIVO DERIVANTE DAL BENE CUI AFFERISCONO, ESSENDO ONERI FUNZIONALI ALLA SUA MANUTENZIONE, O ALL'AUMENTO DELLA SUA REDDITIVITÀ) E, OVE ANTICIPATE DALL'ERARIO (AD ES. PER UNA MOMENTANEA CARENZA DI LIQUIDITÀ), DETERMINANO - NEL CASO DI RESTITUZIONE DEL BENE - UN DIRITTO DELLO STATO AL LORO RECUPERO (APPUNTO PERCHÉ LO STATO, ANTICIPANDONE IL COSTO, SI È PROVVISORIAMENTE SOBBARCATO UN ONERE CHE COMUNQUE SAREBBE SPETTATO AL TITOLARE DEL BENE).

LA SEZIONE RITIENE, INOLTRE, CHE LA DIFFERENZA SI MANIFESTI ANCHE SOTTO IL PROFILO PROCEDIMENTALE, IN QUANTO LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AI COADIUTORI (PERALTRO DA LIQUIDARSI SOTTO FORMA DI SPESE CHE GRAVANO SULL'A.G., CFR. ORA L'ART. 42, CO. 3, D.L.G. N. 159/2011 IN QUESTA PARTE UGUALE AL PREGVIGENTE ART. 2 OCTIES, CO. 3, L. N. 575/1965) È DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE A SEGUITO DI ISTANZA PRESENTATA IN VIA TELEMATICA, MENTRE L'EVENTUALE AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI SPESE NECESSARIE O UTILI PER LA GESTIONE È DI COMPETENZA DEL G.D., ESSENDO NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN VIA TELEMATICA SOLO QUANDO SIANO DA PORSI A CARICO DELL'ERARIO PER CARENZA TOTALE O PARZIALE DEI FONDI DI GESTIONE (E GRAVANDO IN OGNI CASO SU TALI FONDI).

IN OGNI CASO È SEMPRE E SOLO L'A.G. AD AVERE RAPPORTI CON IL TRIBUNALE, POICHÉ OGNI SOGGETTO CHE COLLABORA, A QUALSIASI TITOLO, NELLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRA TI HA COME PUNTO DI RIFERIMENTO O L'A.G. O IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA NEL CUI FAVORE È SVOLTA LA PRESTAZIONE.

- 4.6. Il compenso dei soggetti di cui al punto 1.5. è proposto dall'A.G. e determinato dal G.D. all'atto della nomina. Esso deve tenere conto della sostenibilità economica da parte dell'impresa e deve essere congruo all'impegno profuso, al risultato raggiunto anno per anno, e comunque anche prima in caso di rilevanti sopravvenienze negative.

Di tali compensi si terrà conto nella liquidazione del compenso all'A.G. e verranno sempre indicati nelle relazioni periodiche -alla quale verrà allegata l'istanza con la quale si propone il compenso per l'anno successivo- e nel rendiconto finale.

Nel formulare la sua proposta, l'A.G. indicherà al lordo fatturato, attivo, numero di dipendenti, importo previsto dal contratto collettivo dirigenti del settore merceologico, compenso del predecessore, tariffe di cui al d.m. 140/2012.

- 4.7. La liquidazione dei coadiutori viene effettuata dal Tribunale su proposta dell'A.G., al riguardo va detto:

DALLA RELAZIONE GOVERNATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AL D.P.R. N. 177/15 E DAL PARERE N. 842/15 DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI, AD. DEL 21 MAGGIO 2015, EMERGE CHIARAMENTE COME IL CRITERIO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI COADIUTORI SIA QUELLO DEL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE A TALE TITOLO DALL'A.G..

LA SEZIONE RITIENE CHE LA SPESA VENGA PREVIAMENTE LIQUIDATA DAL TRIBUNALE PER LE SEGUENTI RAGIONI :

L'ART. 42, CO. 4, D.L.G. N. 159/2011 PREVEDE SOLAMENTE CHE "IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I COADIUTORI" SIA DISPOSTO DAL TRIBUNALE CON DECRETO MOTIVATO, SENTITO IL G. D.

L'ART. 3, CO. 8, SECONDO ALINEA, D.P.R. N. 177/2015 NON PREVEDE APPARENTEMENTE ALCUN SINDACATO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER I COADIUTORI, LIMITANDOSI A RICHIEDERE CHE SIANO "DOCUMENTATE".

DEVE, PERÒ, RITENERSI CHE, COME TUTTE LE SPESE IN QUALCHE MODO COLLEGATE AD UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, SIA NECESSARIO UN PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE VERIFICHÌ:

- a) SE SUSSISTA L'AUTORIZZAZIONE PREVIA DA PARTE DEL MAGISTRATO, OVE PREVISTA (ED È QUESTO IL CASO DEL RICORSO ALL'OPERA DI COADIUTORI, CFR. ART. 35, CO. 4, D.L.G. N. 159/2011);

- b) SE SIANO STATI CORRETTAMENTE APPLICATI I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA (IN QUESTO CASO L'APPLICAZIONE DI TARIFFE STABILITE PER LEGGE PER I PROFESSIONISTI OVVERO, IN MANCANZA, DEI CRITERI DETTATI DALLO STESSO D.P.R. N. 177/2015 PER L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO, SUL PUNTO V. OLTRE);
- c) SE LE SPESE SOSTENUTE SIANO CONGRUE NELL'AN E NEL QUANTUM (IN QUESTO CASO NEI LIMITI DELLA DISCREZIONALITÀ CHE SI DEVE RICONOSCERE ALL'A. G., TENUTO CONTO DELLE DIRETTIVE CHE GLI SONO STATE IMPARTITE).

QUANTO ALLA NATURA GIURIDICA DELL'ISTANZA DI RIMBORSO PREVISTA DALLA NORMATIVA DI SETTORE, DEVE RITENERSI CHE SI TRATTI DI UN'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CHE, SECONDO IL TRIBUNALE, È CONGRUA RISPETTO AL LAVORO SVOLTO DAI COADIUTORI E CHE COSTITUISCE TITOLO PER L'ANTICIPAZIONE A CARICO DELL'ERARIO.

L'A.G. POTRÀ, OVVIAMENTE CORRISPONDERE AI COADIUTORI (DA CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI SUOI COLLABORATORI) LA SOMMA CHE RITIENE CORRETTA, MA IL TRIBUNALE POTRÀ AUTORIZZARNE IL RIMBORSO A CARICO DELL'ERARIO SOLO OVE LA NOMINA DEL COADIUTORE SIA STATA AUTORIZZATA (O RATIFICATA) DAL G. D. E NEI LIMITI DI CONGRUITÀ COME DI SEGUITO SPECIFICATI.

LA SEZIONE RITIENE CHE LE SPESE SOSTENUTE PER I COADIUTORI DEBBANO ESSERE LIQUIDATE SECONDO I CRITERI DEL D.M. 30.5.02 DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 115/2002 O, IN SUBORDINE, DEL D.M. N. 140/2012 (E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI); IN ULTERIORE SUBORDINE VERRÀ LIQUIDATO UN COMPENSO NON SUPERIORE AL RIMBORSO FORFETARIO SPETTANTE SECONDO IL CRITERIO DEL D.P.R., OVE NON SIANO APPLICABILI I CRITERI PREDETTI. DI TALI SPESE POTRÀ TENERSI CONTO, ANCHE AI FINI DELL'EVENTUALE RIDUZIONE DEL COMPENSO PER L'A. G. RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DEL D.P.R., COME PREVISTO DALL'ART. 4, CO. 1, LETT. B), D.P.R. N. 177/2015.

ANALOGAMENTE VA DETTO ANCHE SE LA LIQUIDAZIONE PREVENTIVA RIGUARDI LE SPESE DI CUI ALL'ART. 2 OCTIES, CO. 2, L.CIT., FATTA SALVA L'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL G. D. E, OVVIAMENTE, LA CIRCOSTANZA CHE LA SPESA SIA SOLO PROVVISORIAMENTE ANTICIPATA DALL'ERARIO.



## 5. INDICAZIONI GENERALI SULL'IMPIEGO DEI BENI. ADEMPIMENTI FISCALI

### A) AZIENDE

- 5.1. Vds. punti 1.3. e 1.4. per gli adempimenti urgenti.
- 5.2. Vds. punto 2.5. per i criteri fondamentali di gestione, in primis quello del pareggio di bilancio della gestione dell'amministrazione.
- 5.3. Nel caso di sequestro di attività imprenditoriale, si evidenzia l'impossibilità – ex art. 35, co. 3, d.lg. n. 159/2011 – di avvalersi della collaborazione lavorativa del proposto e degli intervenienti (e comunque degli altri soggetti indicati nell'articolo, salvo che peculiarità connesse alle dimensioni aziendali, al numero dei dipendenti, all'organizzazione dell'attività, alle mansioni del soggetto inducano a ritenere inesistente il rischio di condizionamento o in genere di pregiudizio per l'amministrazione giudiziaria), occorrendo pertanto che l'A.G. individui una figura di propria fiducia idonea, procedendo pure ai licenziamenti necessari (valorizzando il venir meno del rapporto fiduciario alla luce della funzione del sequestro, degli obiettivi dell'amministrazione e della citata normativa).
- 5.4. Nel caso si ravvisi l'opportunità di un affitto del ramo d'azienda, il contratto andrà stipulato a condizione che il conduttore non risulti oggetto di comunicazioni o informazioni antimafia anche atipiche rese dalla competente Prefettura ai sensi degli artt. 84 ss. d.lg. n. 159/2011 e, comunque, non risulti soggetto riconducibile al proposto e agli intervenienti. È, pertanto, necessario sollecitare il G.D. a richiedere alla P.G. un accertamento su tale punto.

## B) IMMOBILI

- 5.5. L'A.G. deve regolarizzare ogni occupazione dell'immobile, sgomberare all'esito gli immobili che risultino occupati abusivamente, cercare di mettere a frutto ogni immobile.
- 5.6. L'A.G. determinerà, in caso di richiesta del proposto di autorizzazione ad abitare l'immobile sequestrato, un'equa indennità di occupazione (*commisurata, oltre che al valore locatizio dell'immobile e alla natura transitoria del rapporto – atteso che detta autorizzazione si intenderà accordata fino al provvedimento di confisca di primo grado, salvo ulteriori determinazioni dell'ANBSC – anche alle capacità economiche del richiedente*), avvertendo gli occupanti che, in caso di mancato pagamento, si procederà allo sgombero ex art. 21 d.lgs. 159/11.
- 5.7. Per gli immobili già locati l'A.G. deve esercitare il diritto previsto dall'art. 56 d.lg. n. 159/2011. In caso di subentro nel contratto, alla scadenza naturale dello stesso, l'a.g. dovrà negoziare un nuovo contratto che contenga la clausola di cui al punto che segue.
- 5.8. La locazione del bene preceduta dal rilascio di APE – per gli immobili per cui sia richiesto a pena di nullità del contratto – da ottenere da parte del tecnico di fiducia che presenti il preventivo più conveniente (fra almeno 3 offerte) è soggetta al termine individuato nella fine del procedimento di primo grado e va prevista una clausola risolutiva espressa del seguente tenore (o altra analoga):
- “ATTESO CHE L'UNITÀ IMMOBILIARE OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO DI PREVENZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011, IL CONTRATTO SI RISOLVERÀ NELL'IPOTESI IN CUI:
- IL CONDUTTORE DOVESSE RISULTARE, GIUSTA SENTENZA IRREVOCABILE, APPARTENENTE AD UN SODALIZIO MAFIOSO O AD ALTRA ASSOCIAZIONE CRIMINALE;
  - IL CONDUTTORE O I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 84 E 91 D. LGS. 159/2011 DOVESSERO RISULTARE OGGETTO DI COMUNICAZIONI O INFORMAZIONI ANTIMAFIA ANCHE ATIPICHE RESE DALLA COMPETENTE PREFETTURA AI SENSI DEGLI ARTT. 84 SS. D. LGS. 159/2011”
- 5.9. Qualora non sia stato possibile mettere a frutto l'immobile, si dovrà valutare con il G.D. la possibilità di affidarlo in comodato con onere di provvedere al pagamento degli oneri ordinari e straordinari ad associazioni, che potrebbero essere assegnatarie del bene in caso di confisca.

## C) MOBILI (VEICOLI)

- 5.10. I veicoli sostanzialmente privi di valore commerciale va proposti per il dissequestro.
- 5.11. Salvo l'impiego per l'esercizio dell'attività di impresa l'a.g. verificherà se i soggetti di cui all'art. 40 co. 5 bis d.lvo 159/2011 siano interessati a chiedere al Tribunale l'affidamento.

## D) PRODOTTI FINANZIARI

- 5.12. Tutti i prodotti finanziari possono essere trasmessi al FUG e vanno trasmessi, se non effettivamente indispensabili per la gestione dell'amministrazione. In questo caso l'A.G. deve presentare una richiesta motivata.

## e) ADEMPIMENTI FISCALI

- 5.13. si raccomanda la puntuale osservanza degli adempimenti di cui all'art. 51 d.lg. n. 159/2011



## 6. RAPPORTI CON IL F.U.G.

- 6.1. Si richiama il rispetto della legge istitutiva e succ. mod. e delle circolari ministeriali in



materia (m\_dg.DAG.29/12/2008.0168934.U e m\_dg.DAG.30.07/2009.099827.U), ivi compreso l'utilizzo della modulistica predisposta dal Ministero per le comunicazioni con il FUG.

## **7. LE SPESE ANTICIPATE DELL'ART. 42, CO. 1 E 2, D.LG. N. 159/2011**

7.1. Le spese che devono essere anticipate dall'Erario varano previamente autorizzate dal G.D., anche se si tratta di spese che, per la loro natura giuridica, non rientrano fra quelle dell'art. 40, co. 2, d.lg. n. 159/2011.

La somma deve essere richiesta tramite SIAMM, qualora non sia quantificabile al momento dell'autorizzazione, la successiva quantificazione deve essere autorizzata dal G.D..

7.2. Nel caso di sopravvenienza di fondi di gestione onde non attivare il procedimento di riscossione esattoriale, le somme anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 42, co. 2, d.lg. n. 159/2011, saranno restituite in favore dell'Erario.

## **8. IL RENDICONTO.**

8.1. Il provvedimento conclusivo del procedimento di primo grado verrà trasmesso a cura della cancelleria anche all'A.G. che provvederà al deposito:

- del conto della gestione di cui al punto 8.2 (salva la sospensiva disposta dalla Corte di Appello);
- (in caso di confisca) dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, anche ove già indicate in precedenti relazioni.

8.2. L'A.G. è tenuto a presentare il rendiconto nel termine di giorni 90, prorogabile su richiesta motivata e decorrenti dalla comunicazione del provvedimento definitivo di primo grado.

8.3. Per la relazione di accompagnamento al rendiconto vero e proprio (saldo iniziale/finale; entrate/uscite) si farà riferimento allo stesso schema seguito per la relazione di immissione nel possesso.

8.4. Per il rendiconto di beni aziendali sarà sufficiente fare riferimento alla contabilità, avendo cura di menzionare i dati salienti per la liquidazione del compenso (valori dell'azienda, compensi corrisposti all'amministratore).

8.5. Per il rendiconto degli altri beni si deve istituire il registro delle operazioni anche quando si è scelto di canalizzare tutte le operazioni su apposito conto corrente.

8.6. Le spese devono essere documentate o con riferimento alla relazione in cui si è dato atto della loro effettuazione (se si tratta di spese che non devono essere autorizzate), ovvero mediante produzione dei provvedimenti di autorizzazione/liquidazione del G.D. e relativa previa istanza dell'A.G.

8.7. Nel rendiconto vanno separatamente e chiaramente indicate le somme anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 42, co. 2, d.lg. n. 159/2011, affinché si possa procedere con solerzia al recupero di tali spese.

Le stesse saranno imputate ai sopravvenuti fondi dell'attivo di gestione, senza che sia necessario attivare il procedimento di riscossione esattoriale.

- 8.8. Nel rendiconto l'A.G. indicherà gli acconti ricevuti e/o le spese per i coadiutori già liquidati, anche se le somme sono state poste a carico dell'Erario, nonché tutti i compensi percepiti a qualunque titolo da lui e/o da soggetti da lui nominati, anche se rientranti nella contabilità aziendale.



## 9. LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO FINALE E DEGLI ACCONTI DI A.G. E COADIUTORI

- 9.1. L'istanza di liquidazione del compenso finale proprio e di quello dei coadiutori deve contenere l'attestazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i compensi ricevuti a qualsiasi titolo e deve essere sempre corredata da tutta la documentazione di riferimento, precisando se prelevati dall'attivo di gestione o erogati dall'Erario.
- 9.2. L'istanza di liquidazione del compenso dell'A.G. deve essere formulata tenendo conto dei criteri fissati dal d.P.R. n. 177/2015.
- 9.3. La eventuale richiesta di acconto da presentarsi con i medesimi modalità e contenuti sopra indicati dovrà essere parametrato al presumibile compenso finale.
- 9.4. Non verranno liquidati acconti all'A.G. che riceva già dei compensi quale amministratore di società in sequestro.

## 10 DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1 le Direttive sostituiscono quelle precedenti e si applicano, ove compatibili con la disciplina previgente, anche alle procedure non soggette alla disciplina del d.lg. n. 159/2011.
- 10.2 Il mancato rispetto delle Direttive potrà essere considerato indice di incapacità ai fini della applicazione dell'art. 35 d.lg. n. 159/2011 .

Palermo martedì 17 gennaio 2017

Il Presidente della Sezione  
dott. Giacomo Montalbano